

EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363, 1368

Art. 5.

5.1

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, BENEDETTI VALENTINI, SANTINI, CASTRO

Sopprimere l'articolo 5.

5.2 testo 2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)

1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

- a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
- b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)

1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita

della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

- a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
- b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
- c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;
- d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.3 testo 2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sostituire l'articolo 5, con il seguente:***«Art. 5.***(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)*

1. Ogni persona capace e maggiore di 16 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

- a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
- b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
- c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, comma 1, sono allegare, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiedere ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati

ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.3

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)

1. Ogni persona capace e maggiore di 16 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, comma 1, sono allegare, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare

la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiedere ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.4 testo 2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.4

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vinco-

lante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

- a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
- b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
- c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;
- d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.5

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sostituire l'articolo 5, con il seguente:***«Art. 5.***(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)*

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

4. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 3, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.6

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sostituire l'articolo 5, con il seguente:***«Art. 5.***(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)*

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, interventi medici e chirurgici che comportino la dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

5.7

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sostituire l'articolo 5, con il seguente:***«Art. 5.***(Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari)*

1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita ed esprimere il proprio consenso circa i trattamenti sanitari cui essere sottoposto».

5.8

BIANCONI, DI STEFANO

*Sostituire l'articolo 5, con il seguente:***«Art. 5.***(Dichiarazione anticipata di trattamento)*

1. La dichiarazione anticipata di trattamento viene redatta per iscritto dal soggetto maggiorenne non interdetto con l'assistenza del suo medico di fiducia che appone la sua firma, dichiara di aver fornito al soggetto interessato tutte le informazioni di cui al comma 2 all'art 4, e attesta che la sottoscrizione dell'interessato sia autentica ed apposta in stato di capacità di intendere e volere. Nella Dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può nominare un suo fiduciario.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere libera e consapevole, formulata in modo chiaro, manoscritta o dattiloscritta, nonché sottoscritta con firma autografa pena la sua nullità.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica sentito il medico di fiducia coredattore della DAT, dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. Ove il paziente abbia redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, il medico curante che ritenga di non adeguarsi ai desideri espressi in tale piano, è tenuto a esprimere per iscritto le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

7. Il medico non può comunque dare seguito a desideri o a dichiarazioni anticipate che possano cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o che comportino la mancata attivazione ovvero la sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione».

5.9

CASTRO, BIANCONI

*Sostituire l'articolo 5, con il seguente:***«Art. 5.***(Dichiarazioni antecedenti)*

1. Le dichiarazioni o indicazioni dell'interessato concernenti i trattamenti cui il paziente viene sottoposto nel caso si trovi in uno stato di incoscienza persistente, sia che si tratti di dichiarazioni espresse, sono inefficaci e si intendono come non espresse, salvi i casi di cui ai commi seguenti.

2. Sono efficaci e vincolanti per il medico, salvo che la loro attuazione metta in pericolo la vita o la salute del paziente, le dichiarazioni espresse e specifiche rese per iscritto al medico o a un prossimo congiunto, in cui il paziente:

a) chiede l'applicazione delle cure palliative, soprattutto sotto il profilo della terapia del dolore, per rendere più umana la fase terminale della vita;

b) specifica se desidera affrontare la degenza in strutture sanitarie oppure presso la propria abitazione, ove sussistano le condizioni adeguate;

c) dà indicazioni sull'eventuale assistenza religiosa che desidera ricevere;

d) dispone in merito alle donazioni di organi e tessuti per trapianto e a fini di attività di ricerca e di didattica.

3. Le dichiarazioni relative a scelte terapeutiche e diagnostiche che possono configurare situazioni di accanimento terapeutico hanno rilevanza solo informativa e sono suscettibili di valutazione da parte del medico.

4. Le dichiarazioni dirette alla non instaurazione o alla interruzione di terapie salvavita o di interruzione delle pratiche di sostegno vitale sono comunque sempre assolutamente inefficaci e si considerano come non espresse.

5. In ogni caso il medico conserva il diritto di adottare le proprie determinazioni in scienza e coscienza, nel rispetto della buona pratica medica e della deontologia medica e quello di rifiutare prestazioni che contrastino con esse».

5.11

BIANCONI, SANTINI, TOFANI, CASTRO, DI STEFANO, BENEDETTI VALENTINI, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

(Paziente incapace di esprimere la propria volontà)

1. Se il paziente è incapace di intendere e di volere e non ha sottoscritto un piano di cura, il medico provvede secondo i criteri dell'arte medica, tenendo in considerazione i desideri di cui ha conoscenza, espressi in precedenza dal paziente maggiorenne. Se ritiene di non adeguarsi a tali desideri, è tenuto a esprimere le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

2. Il medico non può dare seguito a desideri orientati a cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o alla sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione».

5.12

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) dichiarazioni anticipate di trattamento: l'atto scritto con il quale taluno dispone in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa;

b) trattamento sanitario: ogni trattamento sanitario praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi nonché estetici;

c) privo di capacità decisionale: colui che, anche temporaneamente, non è in grado di comprendere le informazioni di base circa il trattamento sanitario ed apprezzare le conseguenze che ragionevolmente possono derivare dalla propria decisione».

5.13

ASTORE, CAFORIO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Con la definizione di "dichiarazione anticipata di trattamento" si intende l'atto scritto con il quale ciascuno può disporre in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa;».

5.14

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo Di GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto di volontà, non obbligatorio, redatto in forma scritta e firmato dal soggetto interessato, maggiorenne, in grado di intendere e di volere, con il quale il dichiarante dispone in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere o di volere».

5.15

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Al comma 1, sostituire la parola: «orientamento» con il seguente: «consenso informato» e sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7.***5.16**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la parola: «orientamento» con la seguente: «consenso» e sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7.

5.17

BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria decisione vincolante, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, »ed al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria decisione».

5.18

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sostituire la parola: «orientamento» con le seguenti: «consenso informato» e sopprimere le parole: «e di fine vita».

5.19

RIZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 7».

5.20

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 2.

5.21 testo 2

BOSONE

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante:

a) esprime il proprio giudizio in merito all'attivazione dei trattamenti diagnostici e terapeutici di sostegno vitale, ovvero alla loro sospensione, qualora essi appaiano sproporzionati o ingiustificati, e pertanto con-

figurino una forma di accanimento diagnostico e terapeutico, sulla base delle conoscenze scientifiche;

b) specifica se desidera affrontare la degenza in strutture sanitarie oppure presso la propria abitazione, ove sussistano le condizioni adeguate;

c) dà indicazioni sull'eventuale assistenza religiosa che desidera ricevere;

d) dispone in merito alle donazioni di organi e tessuti per trapianto e a fini di attività di ricerca e di didattica».

5.21

BOSONE

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante:

a) esprime il proprio giudizio in merito all'attivazione dei trattamenti diagnostici e terapeutici di sostegno vitale, ovvero alla loro sospensione, qualora essi appaiano sproporzionati o ingiustificati, e pertanto figurino una forma di accanimento diagnostico e terapeutico, sulla base delle conoscenze scientifiche;

b) chiede l'applicazione delle cure palliative, soprattutto sotto il profilo della terapia del dolore, per rendere più umana la fase terminale della vita per sé e per i suoi familiari;

c) specifica se desidera affrontare la degenza in strutture sanitarie oppure presso la propria abitazione, ove sussistano le condizioni adeguate;

d) dà indicazioni sull'eventuale assistenza religiosa che desidera ricevere;

e) dispone in merito alle donazioni di organi e tessuti per trapianto e a fini di attività di ricerca e di didattica».

5.22 (testo 2)

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché conformi a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica».

5.22

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di specifici trattamenti sanitari, purché conformi a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica».

5.23

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire la parola: «Orientamento» con le seguenti: «consenso informato».

5.24

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire la parola: «orientamento» con la seguente: «consenso».

5.25

PARDI

Al comma 2, sopprimere la parola: «specifici».

5.26

PARDI

Al comma 2, dopo la parola: «sanitari», inserire le seguenti: «tra cui alimentazione, idratazione e ventilazione».

5.27

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante».

5.28

BOSONE

I commi 3, 4 e 5 sono soppressi.

5.29

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 3.

5.30

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 3 sopprimere le parole da: «sperimentali» *fino a:* «rischiosità, che» *e sostituirle con le seguenti:* «, anche se».

5.31

RIZZI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «invasivi o ad alta rischio, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico».

5.32

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 3 sopprimere la parola: «invasivi».

5.33

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

*Al comma 3, alla fine del periodo, sostituire le parole: «non sicuro»
con le seguenti: «non evidente».*

5.34

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 4.

5.35

RIZZI

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «può essere esplicitata la
rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trat-
tamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali,
altamente invasive e invalidanti.».*

*Conseguentemente, sostituire la parola: «Possono» con la seguente:
«possono».*

5.36

ASTORE, CAFORIO

Al comma 4 sopprimere la parola: «altamente».

5.37 (testo 2)

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 4 dopo le parole: «altamente invasive e» aggiungere: «altamente» e sopprimere il secondo periodo.

5.37

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 4 dopo le parole: «altamente invasivi e» aggiungere: «altamente».

5.38

RUTELLI

Al comma 4 sopprimere le parole: «all'assistenza religiosa e».

Conseguentemente introdurre il seguente comma:

«4-bis. Alla dichiarazione anticipata di trattamento possono essere allegate indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa».

5.39

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

5.40 (testo 2)

SACCOMANNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nella dichiarazione anticipata di volontà il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà

sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico».

5.40

SACCOMANNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nella dichiarazione anticipata di volontà il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

5.41

PASTORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento non possono essere inserite e sono comunque nulle indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva».

5.42

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5 sopprimere la parola: «non».

5.43

RIZZI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico».

5.44

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 6.

5.45

PARDI

Sopprimere il comma 6.

5.46

ASTORE, CAFORIO

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Nella dichiarazione anticipata di trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, può essere esplicitato il rifiuto da parte del soggetto dell'alimentazione ed idratazione nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornire al paziente.

6-bis. Nei casi di applicazione di dichiarazioni anticipate di volontà avente ad oggetto il rifiuto dell'alimentazione ed idratazione così come disciplinato dal comma 6 e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 7 del presente articolo, detto rifiuto è applicabile solo nei casi di stato vegetativo cosiddetto permanente».

Conseguentemente all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «deontologia medica» inserire le seguenti: «salvo i casi disciplinati dall'articolo 5 della presente legge, commi 6 e 6-bis».

5.47

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'idratazione e la nutrizione, indicate nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono da considerarsi sostegno vitale e sono comunque e sempre assicurate al paziente in qualunque fase della vita. Nell'ambito del principio di autodeterminazione, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, è ammessa l'eccezionalità del caso in cui la sospensione di idratazione e nutri-

zione sia espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento.».

5.48

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La nutrizione e l'idratazione artificiale sono trattamenti sanitari attuati attraverso una sonda gastrica e/o un intervento chirurgico tipo PEG, che necessitano del consenso informato da parte del paziente e possono formare oggetto della dichiarazione anticipata di volontà».

5.49

RUTELLI, LUSI, VILLARI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione e idratazione sono forme di sostegno vitale e sono fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono quindi essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Nelle fasi terminali della vita o qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere la loro modulazione e la via di somministrazione, da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza, alle condizioni del paziente e alla necessità di non dar corso ad accanimento terapeutico, debbono essere il frutto di una interazione e comune valutazione tra il medico curante, cui spetta la decisione finale, l'eventuale fiduciario ed i familiari.».

5.50

GUSTAVINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione e idratazione sono forme di sostegno vitale e sono fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze. Nelle fasi terminali della vita, qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere o di volere la loro modulazione e la via di somministrazione, da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza ed alle condizioni del paziente, senza sconfinare nell'accanimento terapeutico, debbono essere il frutto di una in-

terazione tra il medico curante, cui spetta la decisione finale, l'eventuale fiduciario e i familiari».

5.51

BOSONE

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'idratazione e l'alimentazione, indicate nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto fisiologicamente finalizzate al sostegno vitale, non sono assimilate all'accanimento terapeutico e pertanto sono comunque e sempre garantite al paziente fino alla fine della vita.».

5.52

RUTELLI, LUSI, VILLARI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione e idratazione sono forme di sostegno vitale e sono fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono quindi essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Nelle fasi terminali della vita o qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere la loro modulazione e la via di somministrazione, da commisurarsi alle aspettative di sopravvivenza, alle condizioni del paziente e alla necessità di non dar corso ad accanimento terapeutico, debbono essere il frutto di una interazione e comune valutazione tra il medico curante, cui spetta la decisione finale, l'eventuale fiduciario ed i familiari».

5.53

Vittoria FRANCO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

5.54 (testo 2)

D'ALIA, FOSSON, PETERLINI

Al comma 6 premettere le seguenti parole: «In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006,».

5.54

D'ALIA, FOSSON, PETERLINI

Al comma 6 premettere le seguenti parole: «In armonia con l'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006,».

5.55

RIZZI

Al comma 6, dopo la parola: «idratazione,» *è inserita la porzione di frase:* «respirazione spontanea e ventilazione in aria ambiente o con ossigeno al 21 per cento,».

5.56

PROCACCI

Al comma 6, sostituire le parole: «nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente» *con le seguenti:* «se somministrate per vie naturali, anche se con l'assistenza di terzi».

5.57

RIZZI

Al comma 6, dopo la parola: «paziente,» *inserire le seguenti:* «pur essendo a pieno titolo considerate terapie mediche,».

5.58

Ignazio MARINO, CASSON, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 6, sopprimere le parole: «sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e».

5.59

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 6, sopprimere le parole: «e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze».

5.60

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sostituire le parole: «sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non» *con le seguenti:* «sono trattamenti sanitari».

5.61

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sostituire le parole: «fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non» *con le seguenti:* «in qualità di trattamenti sanitari».

5.62

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 6, dopo la parola: «sofferenze» *sopprimere la seguente:* «e» *ed aggiungere le seguenti parole:* «fino alla fine della vita. Esse».

5.63

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6, sostituire le parole: «non possono» con la seguente: «possono».

5.64

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sopprimere la parola: «non».

5.65

PROCACCI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei soli di casi di diagnosi di stato vegetativo permanente, come accertato dal collegio medico di cui al comma 7, qualora l'alimentazione e l'idratazione debbano essere somministrate attraverso metodi che comportano interventi chirurgici e/o procedure mediche invasive, esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

5.66

PROCACCI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'alimentazione e l'idratazione debbano essere somministrate attraverso metodi che comportano interventi chirurgici e/o procedure mediche invasive, esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

5.67

RIZZI

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Fa eccezione la ventilazione meccanica qualora il paziente venga a trovarsi nelle condizioni cliniche previste dalla legge n. 578 del 1993 sulla donazione degli organi, e con esse compatibili.»

5.68

MUSSO

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvi i casi di stato vegetativo che il collegio medico di cui al successivo articolo 7 valutati all'unanimità come irreversibile».

5.69

BOSONE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei casi di soggetti in stato neurovegetativo della durata di più di cinque anni, in cui sia stata accertata l'assenza di attività corticale secondo i criteri stabiliti con apposito provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, idratazione e nutrizione possono essere sospese se espressamente indicato nelle dichiarazioni anticipate di trattamento. Tali criteri devono essere rivisti almeno ogni cinque anni dal Ministero, sentiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e delle competenti commissioni parlamentari».

5.70

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

7-bis. Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero.

7-ter. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo.

7-quater. La certificazione dello stato di incapacità di intendere o di volere, di cui al comma 7, è notificata immediatamente al fiduciario ed all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado.

7-quinquies. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono impegnative per le scelte sanitarie del medico, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il quale può

disattenderle solo quando, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione della dichiarazione anticipata di trattamento, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

5.71

PORETTI, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del predisponente.

7-bis. Lo stato di incapacità è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dal presidente dell'ordine dei medici o da un suo delegato, su istanza di chiunque ritenga averne interesse o titolo.

7-ter. Il medico curante non fa parte del collegio ed è sentito da quest'ultimo ove sia possibile ovvero sia ritenuto opportuno e necessario.

7-quater. La certificazione è notificata immediatamente al fiduciario, ai familiari e ai conviventi che possono proporre l'annullamento con il ricorso al giudice tutelare».

5.72

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

7-bis. Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero».

5.73

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 7, sopprimere le parole: «in stato vegetativo».

5.74

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 7, sopprimere le parole: «in stato vegetativo».

5.75

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 7, sopprimere le parole: «La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio medico formato da cinque medici (neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero».

5.76

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo».

5.77 (testo 2)

ASTORE, CAFORIO

Al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione,

medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia.

Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale.»

5.77

ASTORE, CAFORIO

Al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da tre medici di comprovata esperienza designati, all'interno della struttura di ricovero, dal direttore sanitario della stessa struttura».

5,78

BOSONE

Al comma 7, dopo le parole: «stato clinico» inserire le seguenti: «, ivi compresa la condizione prevista dal comma 6 del presente articolo,».

5.79

PASTORE

Al comma 7, le parole da: «da cinque medici» sino a: «medico curante» sono sostituite dalle seguenti: «dal medico curante e da altri quattro medici (neurologo, neurofisiologo, neuro radiologo)».

5.80

RIZZI

Al comma 7, sostituire le parole: «medico curante» con le seguenti: «anestesista-rianimatore».

5.81

DE LILLO

Al comma 7, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «È comunque garantito al medico il diritto di obiezione di coscienza».

5.82

SACCOMANNO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La vitalità o meno del soggetto va accertata sulla base delle conoscenze scientifiche anche attraverso l'utilizzo di diagnostiche strumentali».

5.83

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel caso in cui il soggetto non abbia redatto la dichiarazione anticipata di trattamento le cure di fine vita si attengono ai principi di precauzione e proporzionalità delle stesse, in armonia con quanto previsto dal Codice di deontologia medica e nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.».

5.84

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Nella rubrica sostituire la parola: «dichiarazioni» con la seguente: «direttive» e conseguentemente nei commi 1, 2 e 6.

5.85

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Nella rubrica sostituire la parola: «dichiarazioni» con la seguente: «disposizioni» e conseguentemente nei commi 1, 2 e 6.

5.86

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Nella rubrica sopprimere le parole: «e limiti».

Art. 6**6.1**

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, CASTRO, BENEDETTI VALENTINI, SANTINI

Sopprimere l'articolo.

6.2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo.

6.3

PARDI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (*Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento*). – 1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero in carta semplice, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso dispone in ordine trattamenti sanitari, ossia ogni trattamento applicato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi, ed estetici, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento.

3. La dichiarazione anticipata di trattamento si intende valida sino alla revoca espressa, per iscritto. Il testo è modificabile in qualsiasi momento. In caso di urgenza, la revoca o modifica sono espresse liberamente

in presenza di due testimoni al medico curante che ne rilascia certificazione a margine dell'atto revocato o modificato.

4. nella dichiarazione può essere contenuta la nomina di un fiduciario, cui affidare l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo».

6.5

ASTORE, CAFORIO

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (*Dichiarazione anticipata di trattamento*). – 1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso dispone in ordine ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura ed all'assistenza religiosa. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Anche se non contiene l'indicazione del suo nome e cognome, la dichiarazione è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del disponente. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento».

6.6

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 1.

6.7

BIANCHI, Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto di volontà, scritto per intero, datato e sottoscritto, con firma autografa, con il quale il soggetto interessato dispone in ordine ai trattamenti sanitari a cui intende o non intende sottoporsi, nel rispetto dell'articolo 32, secondo

comma, della Costituzione, qualora non sia più capace di intendere o di volere. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento è redatta da un soggetto maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica da parte del medico di medicina generale o di un altro medico di fiducia del disponente. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e dal medico che ha partecipato alla stesura della stessa e ne certifica la validità. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.

3. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il personale sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private».

6.8

MUSSO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, che sono sempre soggette a modifica o revoca, sono rese tramite atto pubblico redatto da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza o dal Cancelliere del Tribunale competente per territorio, alla presenza di due testimoni, salvo i casi previsti dal codice civile e dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, circa il numero dei testimoni necessari in caso di soggetti con particolari disabilità. Almeno uno dei testimoni deve essere un medico iscritto all'ordine e deve essere di fiducia del dichiarante, come risulta dall'atto medesimo in base ad apposita dichiarazione del disponente. In caso di ricovero ospedaliero e di istituto di cura o di ricovero, il disponente, se capace, fa annotare nella cartella clinica le dichiarazioni anticipate sopra rese.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento di cui al primo comma sono entro dieci giorni dalla data dell'atto trasmesse dal notaio o dal segretario comunale o dal cancelliere del Tribunale in copia autentica in carta libera, in busta sigillata, al Registro generale pubblico delle dichiarazioni anticipate di trattamento istituito presso il Ministero della giustizia, di cui al successivo articolo 10, applicandosi per quanto compatibile le disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e della legge 25 maggio 1981, n. 307 seguita dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984 n. 956.

2-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia emana un regolamento di attuazione circa gli obbli-

ghi di conservazione e comunicazione delle predette dichiarazioni anticipate.

2-ter. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina stabilisce le tariffe massime dell'atto notarile ed eventualmente le condizioni di reddito alle quali è possibile dedurre dall'imponibile, e rispettivamente detrarre dall'imposta dovuta, le spese relative alla dichiarazione anticipata di trattamento».

6.9

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti

«1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, dispone in ordine ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Anche se non contiene l'indicazione del suo nome e cognome, la dichiarazione è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del disponente. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.10

PASTORE

All'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione anticipata di trattamento è resa direttamente e personalmente dal soggetto interessato pienamente capace con atto pubblico

ricevuto da notaio a titolo gratuito, dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica:

- al comma 2, sopprimere le parole "ne certifica l'autenticità ed";
- al comma 3, sopprimere le parole "manoscritte o dattiloscritte nonché sottoscritte con firma autografa";
- al comma 4, dopo le parole "tre anni" aggiungere le seguenti "salvo un termine più breve, comunque espresso dal dichiarante";
- al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con le parole "La modifica deve rivestire la stessa forma mentre la revoca può essere espressa senza alcun vincolo di forma».

6.11

D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie né vincolanti, sono rilasciate attraverso la redazione di apposito modello contenente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica del medico curante che le raccoglie e le sottoscrive».

6.12

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

6.13

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento (DAI) sono formulate con atto scritto in data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni».

6.14

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento (DAI) non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta davanti a due testimoni».

6.15

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «non sono obbligatorie né vincolanti» con le seguenti: «sono vincolanti».

6.16

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «né vincolanti» e le seguenti: «e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

6.17

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON

Al comma 1, sostituire le parole: «né vincolanti» con le seguenti: «e sono vincolanti nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

6.18

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «né vincolanti» con le seguenti: «e sono vincolanti».

6.19 (testo 2)

CENTARO

Al comma 1 sostituire la parola: «né vincolanti» con le seguenti: «ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 8».

6.19

CENTARO

Al comma 1 sostituire la parola: «né» con le seguenti: «ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'Articolo 8».

6.20

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 1, sostituire la parola: «né» con la seguente: «ma».

6.21

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento».

6.22

SACCOMANNO

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito».

6.23

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.29

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere la parola: «esclusivamente».

6.24

GERMONTANI

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente da un notaio a titolo gratuito» *con le seguenti:* «a titolo gratuito da un notaio o dai giudici di pace, dai cancellieri e dai collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello dei tribunali e delle preture, dai segretari delle procure della Repubblica, dai presidenti delle province, dai sindaci, dagli assessori comunali e provinciali, dai presidenti dei consigli comunali e provinciali, dai presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, dai segretari co-

munali e provinciali e dai funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia».

6.25

GERMONTANI

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente da un notaio a titolo gratuito» con le seguenti: «a titolo gratuito da un notaio o dai consiglieri provinciali e dai consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco».

6.26

GERMONTANI

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente da un notaio a titolo gratuito» con le seguenti: «a titolo gratuito da un notaio o da un avvocato».

6.28

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «esclusivamente da un notaio a titolo gratuito» con le seguenti: «da un notaio, un pubblico ufficiale o da persona incaricata di un pubblico servizio.».

6.27

D'ALIA, FOSSON, PETERLINI

Al comma 1 sostituire le parole: «esclusivamente da un notaio a titolo gratuito» con le seguenti: «da un notaio o da altro pubblico ufficiale».

6.30 (testo 2)

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 1, dopo le parole: «raccolte esclusivamente» sostituire le parole: «da un notaio a titolo gratuito» con le seguenti: «dal medico di medicina generale che le sottoscrive»

6.30

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 1 dopo le parole: «raccolte esclusivamente» sostituire le parole: «da un notaio a titolo gratuito» con le seguenti: «dal medico curante che le sottoscrive».

6.31

ASTORE, CAFORIO

Al comma 1 sostituire le parole: «da un notaio» con le seguenti: «dalle aziende sanitarie locali».

Conseguentemente sopprimere le parole da: «Alla redazione» sino alla fine del periodo.

6.32

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

6.33

SACCOMANNO

Al comma 1, alla fine del periodo, sostituire le parole: «medico abilitato all'esercizio della professione», con le seguenti: «medico di medicina generale».

6.34

BOSONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne certifica la validità».

6.35

RIZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anch'esso a titolo gratuito».

6.36

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 2.

6.37

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Sopprimere il comma 2.

6.38

SACCOMANNO

Sopprimere il comma 2.

6.39

ASTORE, CAFORIO

Sopprimere il comma 2.

6.43

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il notaio, il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio ne certifica l'autenticità ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

6.40

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il notaio, il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio ne certifica l'autenticità».

6.41SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, D'AMBROSIO
LETTIERI, DE LILLO*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il medico curante trasferisce la dichiarazione anticipata di trattamento alla direzione sanitaria della Azienda sanitaria locale che garantisce oltre la conservazione dell'originale in apposito archivio, il trasferimento in copia presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

6.42

D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il medico curante trasmette la dichiarazione anticipata di trattamento in originale alla direzione sanitaria della Azienda sanitaria locale che ne garantisce la corretta conservazione in apposito archivio e ne trasmette copia al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

6.44

D'ALIA, FOSSON, PETERLINI

Al comma 2 le parole: «il notaio ne» sono sostituite dalle seguenti: «il notaio o il pubblico ufficiale».

6.45

GERMONTANI

Al comma 2, dopo le parole: «il notaio» aggiungere le seguenti: «o i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia».

6.46

GERMONTANI

Al comma 2, dopo le parole: «il notaio» aggiungere le seguenti: «o i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco».

6.47

GERMONTANI

Al comma 2, dopo le parole: «il notaio» aggiungere le seguenti: «o l'avvocato».

6.48

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e

dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

6.49

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

6.50

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 2, alla fine del periodo sopprimere le seguenti: «al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

6.51

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 3.

6.54

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza e devono essere formulate in modo chiaro, nonché sottoscritte con firma autografa».

6.53

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento sono sottoscritte con firma autografa davanti a due testimoni».

6.52

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono sottoscritte con firma autografa».

6.55

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 3, sopprimere le parole: «formulate in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché».

6.56

MUSSO

Al comma 3, sopprimere le parole: «manoscritte o dattiloscritte»:

6.57

MUSSO

Sopprimere il comma 4.

6.58

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 4.

6.59

CENTARO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Dichiarazione mantiene validità fino all'eventuale revoca o modifica».

6.60

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione si rinnova automaticamente ogni tre anni».

6.61

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Dichiarazione si rinnova ogni tre anni tramite la formula del silenzio assenso».

6.62

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Dichiarazione ha durata tre anni, termine oltre il quale se non si revoca si intende rinnovata».

6.63

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, Leopoldo DI GIROLAMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 4 sostituire le parole da: «di tre anni» fino a: «di trattamento» con le seguenti: «perenne. Essa».

6.64

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire la parola: «tre» con la seguente «dieci».

6.65Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO,
PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «dieci anni».

6.66Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO,
Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

6.67

RUTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

6.68

ASTORE, CAFORIO

Al comma 4 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle parole: «cinque anni».

6.69

RUTELLI

Al comma 4, dopo le parole: «perde ogni efficacia» inserire il seguente periodo: «In caso di mancato rinnovo e della successiva perdita

della capacità di intendere e di volere, il medico curante tiene comunque conto della volontà espressa dal soggetto, fermi restando i principi e i divieti stabiliti dalla presente legge».

6.70

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere al comma 4 le parole: «, con la forma prescritta nei commi precedenti».

6.71

COSENTINO, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Al comma 4, sopprimere le parole: «, con la forma prescritta nei commi precedenti».

6.72

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

6.73

BIANCHI, GUSTAVINO, Leopoldo DI GIROLAMO, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento con le medesime forme previste per la sua formazione.

2. In caso di urgenza, la revoca è espressa liberamente in presenza di due testimoni al medico curante che ne rilascia certificazione a margine dell'atto revocato».

6.74

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento. La revoca, anche parziale, il rinnovo o la modifica della dichiarazione anticipata di trattamento deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e dal medico che ha partecipato alla stesura della stessa».

6.75

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La Dichiarazione può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato».

6.76

MUSSO

Al comma 5, dopo le parole: «revocata o modificata» aggiungere le seguenti: «con atto redatto con le formalità indicate al comma 1».

6.77

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5 dopo le parole: «in ogni momento dal soggetto interessato» aggiungere le seguenti: «nelle medesime forme e modalità con le quali è stata resa».

6.78

RIZZI

Al comma 5, sostituire le parole: «essere sottoscritta dal soggetto interessato» con le seguenti: «avvenire con la forma prescritta nei commi precedenti».

6.79

SACCOMANNO

Al comma 5, alla fine del secondo periodo aggiungere la seguente frase: «senza oneri di forma».

6.80

CENTARO

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e deve avvenire con la forma prescritta nei commi precedenti».

6.81

D'ALIA, FOSSON, PETERLINI

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle stesse forme previste dal presente articolo».

6.82

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 6.

6.83

D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere acquisita a cura della direzione sanitaria della struttura di ricovero e inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico ai sensi del comma 7 dell'articolo 5».

6.84

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sopprimere il comma 7.***6.85**

MUSSO

*Sopprimere il comma 7.***6.86**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sopprimere il comma 7.***6.87**

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica».

6.88

RIZZI

Al comma 7, sopprimere le parole: «ove non sia possibile una immediata acquisizione».

6.89

CASSON, PORETTI, CHIAROMONTE

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del periodo precedente, per condizioni di urgenza si intendono situazioni nelle quali il ritardo nel trattamento sanitario, necessario ai fini dell'acquisizione della dichiarazione anticipata di trattamento, pregiudicherebbe irrimediabilmente la salute del paziente».

6.90

BIANCHI, Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, al momento del ricovero, il personale della struttura sanitaria pubblica o privata, dove il paziente è ricoverato, deve accedere all'archivio unico nazionale informatico, di cui all'articolo 10, comma 3, per conoscere l'esistenza eventuale di una dichiarazione anticipata di trattamento ed, in caso positivo, avere la possibilità di consultarla».

6.91

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'articolo 6, nella rubrica sostituire la parola: «dichiarazione» con la seguente: «disposizioni» e conseguentemente nel comma 1, 3 e 4.

6.92

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'articolo 6 nella rubrica sostituire la parola: «dichiarazione» con la seguente: «disposizione» e conseguentemente nel comma 1, 3 e 4.

6.93

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'articolo 6 nella rubrica sostituire la parola: «dichiarazione» con la seguente: «direttiva».

Consequentemente nel comma 1, 3 e 4.

6.0.83-bis

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente.

«Art. 6-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, promuove campagne di informazione periodiche e disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodo logico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

6.0.1

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al personale medico-sanitario è garantito il diritto all'obiezione di coscienza. La struttura sanitaria, pubblica o privata, presso la quale il paziente è ricoverato garantisce comunque, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, l'esecuzione delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento».

6.0.2 (testo 2)

ASTORE, CAFORIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza. L'assistenza è garantita anche a domicilio dall'azienda sanitaria regionale in cui il soggetto in stato vegetativo risiede».

6.0.2

ASTORE, CAFORIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo permanente rappresenta livello essenziale di assistenza. L'assistenza è garantita anche a domicilio dall'azienda sanitaria regionale in cui il soggetto in stato vegetativo permanente risiede».
